

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera C.I.C.R. DEL 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/03

Conto Corrente Bancario IPOTECARIO



SEZIONE I - Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Leverano Società Cooperativa

Sede legale ed amministrativa in Leverano Piazza Roma, 1

Telefono 0832 925046-7 Fax 0832 910266

Indirizzo Telematico: www.bccleverano.it E-mail bccleverano@leverano.bcc.it

Codice ABI 08603

codice fiscale e partita IVA 00143270759

Registro delle imprese di Lecce n. 1803 - CCIAA Lecce nr.46177

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.4499.0.0

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Capitale sociale € 12.392,00 al 3 1/12/2008 Riserve € 18.800.481,00 al 3 1/12/2008

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Struttura e funzione economica- Il prodotto è destinato alle aperture di credito in conto corrente assistite da garanzie reali.

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Affidamenti in conto corrente- Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Principali rischi (generici e specifici)- Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ove contrattualmente previsto e con le modalità stabilite dall'art. 118, D.Lgs. 385/1993;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);

Infine, i depositi in conto corrente sono tutelati dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per il caso di liquidazione coatta amministrativa della banca; il limite massimo di rimborso è pari complessivamente, per ciascun correntista, a Euro 103.291,38, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione.

Sono, tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate, ai sensi dell'art. 96 bis, comma quarto, del Testo Unico bancario

SEZIONE III

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO IPOTECARIO

		soci non soci	
Tasso annuo creditore			
al lordo della r.f. con capitalizzazione trimestrale importi fino a giacenze medie di € 10,329			0,500%
0,250%			
tasso effettivo annuo			0,501%
0,250%			
al lordo della r.f. con capitalizzazione trimestrale importi da giacenze medie > € 10329			0,750%
0,500%			
tasso effettivo annuo			0,752%
0,501%			
al lordo della r.f. con capitalizzazione trimestrale importi da giacenze medie > € 51,646			1,000%
0,750%			
tasso effettivo annuo			1,004%
0,752%			
		soci	non soci
Tasso debitore per scoperto di conto corrente	Euribor M3M+ 9,515	10,776%	Euribor M3M+ 10,515 11,776%
tasso effettivo annuo		11,21933%	
12,30630%			
C.m.s.		zero	
- penale per scoperto di conto			<u>trimestrale</u>
- frequenza capitalizzazione interessi (dare/avere):			anno civile
- criterio di calcolo interessi			
SPESE E COMMISSIONI			
- spese per tenuta conto trimestrali			€ 5,16
- spesa per operazione			€ 0,52
- spese invio estratto conto: per ogni invio			€ 1,03
- richiesta estratto conto allo sportello			€ zero
- imposta di bollo persone fisiche attualmente in vigore			€ 34,20
- imposta di bollo società ed enti attualmente in vigore			€ 73,80
- costo per ogni assegno			€ zero
- bolli su singolo assegno LIBERO- D.LGS.231/2007			€ 1,50
- spese per informativa precontrattuale			€ 5,00
- spese per comunicazioni (D.Lgs n. 385/1993 e delibera CICR 04/03/2003)			€ 2,58
- spese per duplicazione/copia del documento/titolo			€ 5,00 per ciascuna pagina
- commissioni su assegni in check truncation impagati			€ 18,00
- commissioni su assegni cartacei impagati			€ 18,00
- spese annuali assicurazione			€ 5,16
- commissione bonifico ordinario completo			€ 2,58
- commissione bonifico ordinario completo SEPA			€ 2,58
- penale per bonifico bancario privo di coordinate IBAN			€ 1,00
- commissione bonifico urgente completo			€ 2,58
- commissione bonifico urgente completo SEPA			€ 2,58
- penale per bonifico urgente privo di coordinate IBAN			€ 2,58
- liquidazione competenze			Congiunta Dare ed Avere
- Periodicità capitalizzazione interessi			Trimestrale
- Periodicità sbilanci a credito			Trimestrale
- Divisore interessi creditore			365
- Divisore interessi debitore			365
VALUTE SU VERSAMENTI			
-contanti, assegni bancari/circolari tratti sulla nostra Banca			Stesso giorno
- assegni bancari su piazza			4 gg lavorativi
- assegni bancari fuori piazza			4 gg lavorativi
- assegni circolari			2 gg lavorativi
- vaglia e assegni postali			6 gg lavorativi
- assegno estero			7 gg lavorativi
- bonifici a Vs. favore (interni ed esteri)			giorno di
lavorazione			
VALUTE SUI PRELEVAMENTI			
- contanti			giorno operazione
- con assegno bancario			giorno di emissione
- con assegno check truncation			giorno del prelievo
- emissione assegno circolare			giorno di emissione
- assegno interno			giorno operazione
- a mezzo sportello automatico su ATM			giorno operazione

di bcc autorizzate ICCREA e non
- bonifici a favore di...(a partire da valuta beneficiario)

2 gg lavorativi

TERMINI MASSIMI DI DISPONIBILITÀ' ECONOMICA

(la Banca si riserva di prorogare i termini sotto riportati solo in presenza di cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale di questa Banca e/o dei corrispondenti oltre al personale non bancario).

DISPONIBILITA' SUI VERSAMENTI

- contanti, assegni bancari/circolari tratti su stessa Dipendenza ns. Banca
- assegni bancari su piazza
- assegni bancari fuori piazza
- assegni circolari altri istituti
- assegni circolari ICCREA
- vaglia e assegni postali

stesso giorno
5 gg lavorativi
5 gg lavorativi
stesso giorno
stesso giorno
15 gg

lavorativi

- assegni esteri s.b.f.

30 gg

lavorativi

Termini di stornabilità dei versamenti tramite assegni bancari; assegni circolari; RiBa e RID:

- assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante: n. 2 giorni lavorativi
- assegni bancari su piazza trattati su altri Istituti: n. 2 giorni lavorativi
- assegni bancari fuori piazza trattati su altri Istituti: n. 2 giorni lavorativi
- assegni circolari: n. 2 giorni lavorativi
- disposizioni domiciliate presso la stessa banca accreditante:
- RiBa: n. 2 giorni lavorativi dopo la data di scadenza
- RID: n. 2 giorni lavorativi dopo la data di scadenza
- disposizioni domiciliate presso altre banche:
- RiBa: n. 2 giorni lavorativi dopo la data di scadenza
- RID: n. 2 giorni lavorativi dopo la data di scadenza

SERVIZIO RITIRO EFFETTI ED ASSEGNI

- su altre Banche corrispondenti, per ogni effetto/assegno
- diritto fisso comprensivo di spese postali
- valuta di addebito di RI.BA. ed effetti cartacei

€ 5,16
€ 6,20
data scadenza

INCASSO ASSEGNI

Spese per ciascun assegno insoluto
diritto fisso comprensivo di spese postali
Spese per ciascun assegno richiamato
diritto fisso comprensivo di spese postali
Valuta per assegni bancari ritornati
Richiesta di esito assegni

max € 35
€ 3,10
€ 5,16
€ 6,20
data di accredito
€ 3,00

CASSA CONTINUA

servizio gratuito

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE: Vedere foglio informativo " APERTURE DI CREDITO IN C/C"

UTENZE: Vedere foglio informativo Utenze

BONIFICI: Vedere foglio informativo Bonifici

BANCOMAT: Vedere foglio informativo Bancomat

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

Il rapporto di conto corrente è regolato dalle norme dello specifico contratto che hanno lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto.

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi due giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle

loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di garanzia - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica unilaterale della condizioni economiche e contrattuali- E' in facoltà della banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Reclami - . Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'ufficio reclami della banca stessa e, ove ricorrono i presupposti, all'Ombudsman-Giuri bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso la banca. Il cliente, infatti, - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso dall'ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all'Ombudsman Giuri bancario, con sede in Via delle Botteghe Oscure nr.54, 00186 Roma. Le controversie per cui è competente l'Ombudsman Giuri bancario sono quelle di valore fino a euro 50.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento, o entro 120 giorni quando è necessario acquisire ulteriore documentazione, ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri: in questo caso però l'ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'ufficio reclami, può rivolgersi alla sezione speciale dell'Ombudsman Giuri bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a euro 50.000 maggiorato delle spese sostenute dal cliente e dagli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n.253/2000. La sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, come previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. .

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca . Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Convenzione di assegno - Il cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all'atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Dovrà aver cura di conservare i moduli e dovrà informare la banca della loro eventuale perdita o sottrazione al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto in conto corrente, il cliente dovrà restituire alla banca i moduli non utilizzati.

La banca non sarà tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pagobancomat.

Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiaria.

Accredito bonifici ed incasso di assegni ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RIBA e RID) - L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'allegato prospetto relativo alle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari negoziati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l'incasso non possono essere stornati decorsi i termini indicati nell'allegato prospetto relativo alle condizioni economiche. La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la banca medesima e/o anche presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la banca da pronta notizia alla clientela anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli, prestampati, ecc.).

Incasso di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari - L'importo degli assegni esteri, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

Modalità di contabilizzazione degli interessi e di chiusura del conto - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto.

Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore a due giorni. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Partite minime - La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l'estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00 euro.

Cessazione della convenzione d'assegno In caso di recesso da contratto di conto corrente e/o dall'inerente convenzione di assegno, la banca non è tenuta ad onorare gli assegni con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. La banca, quando intende avvalersi della compensazione tra i crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal cliente con data posteriore alla ricezione della comunicazione di compensazione, ove il cliente non presenta sufficienti disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra i crediti liquidi ed esigibili, il cliente è tenuto a costituire i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di compensazione.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione di Conto Corrente Bancario

Saldo contabile

Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a

maturazione

Saldo disponibile

Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata

Spese per invio estratto conto (ogni invio)

Sono le spese per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.

Spese per tenuta conto

Sono le spese trimestrali per la gestione del rapporto

Spese per operazione

Spese per ogni riga di scrittura sull'estratto conto

Spese per invio di documentazione/comunicazioni (D.Lgs n. 385/1993 e delibera CICR del 04/03/2003)

Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie

Tasso creditore

Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale

Tasso debitore massimo per utilizzi su conti non affidati

Tasso nominale annuo con capitalizzazione trimestrale applicato sugli utilizzi in assenza di linee di credito..

Commissione massimo scoperto

Commissione calcolata nei limiti dell'importo accordato sul saldo massimo debitore registrato per un periodo continuativo di almeno trenta giorni nel trimestre.

Valute sui versamenti

Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi che decorrono dal giorno successivo alla data del versamento

Valute sui prelevamenti

Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi

Disponibilità economica su versamenti

I termini di disponibilità economica sono espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento, salvo casi di forza maggiore

Banca di Credito Cooperativo di Leverano

09 settembre 2009